

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/2266** Procedura di infrazione ex art. 226

“Obbligazioni doganali nell’ambito di operazioni di transito TIR – Mancato rispetto Regolamenti UE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze – Agenzia delle Dogane.

Violazione

Secondo la Commissione l’Italia è venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 1150/2000 (sostitutivo del obbligazioni doganali coperte da garanzia globale. regolamento CE 1552/89), non avendo provveduto ad iscrivere nella contabilità “A” le obbligazioni doganali coperte da garanzia globale. ed alla loro messa a disposizione della Commissione. In sede di controllo della Corte dei conti europea è emerso che tali obbligazioni doganali sono state registrate dalle autorità italiane nella contabilità separata “B”.

In esito alla corrispondenza intercorsa tra la Commissione europea e le Autorità italiane sulla questione, è stata notificata all’Italia, la nota di messa in mora ex art. 226 del 28 giugno 2006, con contestuale invito a corrispondere l’importo di euro 3.322,00 (tremilatrecentoventidue/00) calcolato in applicazione dell’articolo 11 del Regolamento CE 1150 /2000, nonché a formulare ulteriori osservazioni.

Stato della Procedura

La Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia in data 8 giugno 2007 (causa C 275/07), causa connessa anche con altra procedura di infrazione n. 2003/2241. Il governo italiano ha depositato il proprio controricorso.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, quantificato in caso di soccombenza, in euro 3.322,00 (tremilatrecentoventidue/00).

Scheda 10 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/2227 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Estensione del Condono fiscale relativo al pagamento dell’IVA per il periodo d’imposta 2002”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta l’incompatibilità dell’articolo 2, commi da 44 a 51, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) con gli articoli da 193 a 273 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che hanno abrogato e sostituito, dal 1 gennaio 2007, gli articoli 2 e 22 della VI Direttiva IVA 77/388/CEE.

Al riguardo, la Commissione ritiene illegittime le disposizioni della legge finanziaria 2004, che, estendendo al periodo d’imposta relativo all’anno 2002 il condono fiscale introdotto con la legge finanziaria 2003 (legge 27 Dicembre 2002 n. 289), consentono al contribuente di regolarizzare la propria posizione ai fini del versamento IVA, sia nell’ipotesi di omessa dichiarazione, (pagando una somma forfettaria pari a € 1.500 con innalzamento di detto importo a € 3.000 per le società ed i soggetti assimilati), sia nell’ipotesi di dichiarazione originaria incompleta (presentando una dichiarazione integrativa e pagando una somma pari al 2 % dell’IVA dovuta).

In entrambi i casi, la regolarizzazione della propria posizione da parte del contribuente comporta l’estinzione di ogni sanzione amministrativa, l’esclusione della punibilità per alcuni determinati reati tributari, nonché la preclusione di ogni accertamento tributario.

La Commissione contesta l’illegittimità dell’estensione del condono fiscale e non anche la legittimità del condono fiscale in sé: quest’ultimo è stata infatti impugnato dalla Commissione nell’ambito di un’altra procedura di infrazione (2003/2156) conclusasi con il deferimento alla Corte di Giustizia ex. Art 226 TCE (Causa C 132/06).

Stato della Procedura

In data 30 Marzo 2007 la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento ex art 226 CE innanzi alla Corte di Giustizia, chiedendo che venga dichiarata l’illegittimità della normativa nazionale (causa C-174/07).

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, derivante dal maggior gettito IVA dovuto alla revoca dell’estensione del condono al 2002.

Si precisa, in ogni caso, che il gettito IVA derivante dall’estensione del condono al 2002 si è aggirato intorno ai 542 milioni di euro.

Scheda 11 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/4158** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazioni alla gestione di un deposito doganale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della prassi, seguita dalle autorità doganali italiane con gli articoli 100, 106, 131, 132 e 133 del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il Codice Doganale Comunitario, relativamente alle condizioni per il rilascio di un'autorizzazione alla gestione di un deposito doganale, e con gli articoli 526, 527 e 552 del Reg. 2454/93 che fissa disposizioni di applicazione del Reg. 2913/92 .

La normativa comunitaria prevede che il rilascio di tale autorizzazione sia subordinato ad una previa richiesta scritta nella quale l'istante deve indicare, in particolare, l'esigenza economica di depositare le merci nel deposito doganale. La norma comunitaria, quindi, prevede l'obbligo per gli Stati membri di verificare che l'esigenza economica di depositare le merci effettivamente esista: a tal riguardo, la Commissione ritiene che le Autorità italiane abbiano violato la norma comunitaria omettendo di svolgere i controlli in questione. In particolare la Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dalla Guardia di Finanza, ha appreso che le Autorità italiane, in luogo di un reale controllo sull'esistenza effettiva dell'esigenze economiche dell'istante, si limitano a richiedere la presentazione di un certificato rilasciato dalla camera di commercio.

Le Autorità italiane, nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, hanno asserito la legittimità della prassi seguita nel rilascio delle autorizzazioni, affermando l'esistenza di controlli adeguati e conformi alla normativa comunitaria. In particolare, con nota dell'Agenzia delle Dogane del 20 Aprile 2007, hanno descritto in maniera analitica i requisiti imposti dalla normativa nazionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione, respingendo le contestazioni formulate dalla Commissione.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2007 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una Nota dell'Agenzia delle Dogane del 24 Aprile 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/4047** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società madri residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 5 della Direttiva n. 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. La Commissione ritiene incompatibile con tale norma l'articolo 10 della Convenzione stipulata dall'Italia con i Paesi Bassi, ratificata con legge n. 26 luglio 1993, n. 305 che prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie residenti in Italia a società madri residenti in altro stato membro.

L'Agenzia delle Entrate, con Nota del 14 Febbraio 2007, ha precisato che la Convenzione, sebbene applichi una ritenuta alla fonte non prevista dalla Direttiva, attribuisce alle società figlie la possibilità di ottenere il rimborso di quanto versato alle società madri a titolo di “Maggiorazione di conguaglio”, possibilità che non è invece prevista dalla Direttiva; pertanto, l'assoggettamento degli utili al regime fiscale previsto dalla Convenzione, anziché a quello previsto dalla Direttiva, deve ritenersi legittimo ai sensi dello stesso articolo 7 della Direttiva, che prevede l'applicabilità del regime giuridico previsto dalla Direttiva salva l'esistenza di un regime fiscale più favorevole.

Stato della Procedura

E' stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE in data 12/12/2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'eventuale abolizione della ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie residenti in Italia a società madri residenti in altri Stati membri potrebbe comportare un minore gettito fiscale pari a circa 9,4 milioni di euro per l'anno 2007 (compresi gli interessi).

Scheda 13 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2117** ex articolo 226 del TCE

Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione ha dichiarato l'incompatibilità della normativa italiana con gli articoli 2, 6, 9, 10 dei Regolamenti n. 1552/89 e n. 1150/2000, nonché dell'articolo 220 del Regolamento n. 2913/92 in materia di risorse proprie dell'Unione Europea, concernenti ritardi nell'accreditamento delle risorse proprie. In particolare, quando il contribuente viene sottoposto a processo di verifica fiscale, la constatazione e contabilizzazione dell'importo dei dazi doganali non riscossi (o riscossi per un ammontare inferiore a quello dovuto) non ha luogo contestualmente al verbale di constatazione ma soltanto decorsi 70 giorni dalla comunicazione di esso al debitore. Al riguardo, la Commissione sostiene che le Autorità Italiane debbono contabilizzare le risorse proprie già al momento della redazione del Verbale di Contestazione. Le Autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi formulati dalla Commissione affermando la legittimità della normativa interna ed in particolare sostenendo che, ai sensi dello stesso articolo 2 del Reg. CEE n. 1150/2000, l'obbligazione doganale possa essere contabilizzata solo quando è "certa, liquida ed esigibile", essendo quindi necessario attendere l'eventuale emissione dell'Avviso di Accertamento Suppletivo e di Rettifica.

La Commissione ha ribadito la propria posizione emettendo un Parere Motivato ex art. 226 TCE, al quale le autorità italiane (con nota del 22.1.07) hanno dato seguito affermando la legittimità della procedura, utilizzata dall'amministrazione doganale, per il recupero a posteriori dei dazi e sostenendo, inoltre, che rientra nelle competenze degli Stati membri regolare in maniera autonoma le procedure doganali ed in particolare gli aspetti che attengono alle decisioni nei confronti del debitore.

Stato della Procedura

In data 12/12/2006 la Commissione ha notificato un Parere Motivato notificato ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, derivante dall'obbligo di corrispondere somme a titolo di Interessi di Mora (stimate in circa 300.000 Euro), dovute al ritardo nella messa a disposizione delle Risorse Proprie tradizionali.

Scheda 14 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2005/2107 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti, in materia di fiscalità, dall'articolo 9 paragrafo 1 della Direttiva n. 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. Si sollevano due diversi profili di illegittimità:

I) in primo luogo, la Commissione ha rappresentato la violazione del diritto dei produttori di tabacco e dei loro rappresentanti, di stabilire liberamente i prezzi della vendita al minuto dei tabacchi lavorati.

In particolare, la Commissione ha evidenziato come il Decreto del 25 Luglio 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, definendo il prezzo minimo che i produttori di tabacco devono applicare nella vendita al consumo dei tabacchi lavorati, imponga non solo un limite diretto alla libertà di fissazione del prezzo minimo, ma anche un limite indiretto alla libertà di determinare il prezzo massimo del tabacco lavorato, che non può, infatti, essere inferiore al prezzo imposto dal decreto;

II) in secondo luogo, la Commissione ritiene che un ulteriore ostacolo alla possibilità di stabilire liberamente i prezzi di vendita del tabacco sia costituito dal termine di 120 giorni che i produttori di tabacco devono attendere affinché sia dato seguito alla propria richiesta di modifica dei prezzi: la Commissione ritiene tale termine eccessivamente lungo. Dal canto loro, le autorità italiane hanno sostenuto che il prezzo minimo costituisce un deterrente contro il tabagismo e che l'osservanza del predetto termine di 120 gg è necessaria per valutare l'impatto, sul bilancio dello Stato, di una variazione dei prezzi di listino. La Commissione, quindi, suggerisce all'Italia di combattere il tabagismo aumentando l'imposizione fiscale sui prodotti del tabacco lavorato e non fissando minimali di prezzo, così da non violare il diritto comunitario.

Stato della Procedura

In data 31 gennaio 2007 è stato notificato un Parere Motivato Complementare ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario immediato per il bilancio dello Stato.

Scheda 15 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2004/4350 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione Europea contesta la non conformità della legislazione fiscale italiana, concernente il regime di imposizione dei dividendi in uscita, con l'art. 56 CE - che stabilisce la libera circolazione dei capitali fra gli Stati membri - e con gli artt. 40 e 31 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo concernenti, rispettivamente, la libertà di circolazione dei capitali fra i paesi aderenti allo Spazio stesso e la libertà di stabilimento tra gli stessi Stati.

La normativa italiana prevede, infatti, che i dividendi distribuiti da società italiane a società socie residenti negli altri stati membri della UE ovvero dell'AELS (Area Europea di Libero Scambio) o della SEE (Spazio Economico Europeo), vengano assoggettati ad una ritenuta in uscita sul loro intero ammontare, in base ad un'aliquota compresa tra il 5% e il 15%.

Diversamente, nel caso in cui detti utili vengano corrisposti a società residenti in Italia (cosiddetti “dividendi domestici”), essi non risultano soggetti ad alcuna ritenuta e vengono esclusi dalla base imponibile IRES per il 95% del loro ammontare. Un tale regime discriminatorio, secondo la Commissione, contrasta con il principio della libera circolazione dei capitali e con quello della libertà di stabilimento, in quanto rende meno appetibile, per una società estera, l'investimento in società italiane. La Repubblica Italiana ha tuttavia affermato che l'applicazione di una ritenuta alla fonte sui dividendi societari distribuiti ad una società residente all'estero non risulta, in generale, incompatibile con la normativa comunitaria.

Stato della Procedura

In data 30 Novembre 2007 la Commissione ha presentato Ricorso (C – 540/07) ex art. 226 del Trattato CE di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato dovuto all'estensione dell'esenzione fiscale, con il conseguente rimborso delle somme indebitamente percepite. I rimborsi totali stimati saranno pari per l'anno 2004 a 333 milioni di euro; per l'anno 2005 a 320 milioni di euro, per l'anno 2006 a 320 milioni di euro e per l'anno 2007 a 310 milioni di euro.

Scheda 16 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2004/2190 – Procedura ex art. 226 del Trattato CE. “Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economie e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione ha contestato la legittimità dell'art. 62 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504 nonché dell'art. 116 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266, in quanto tali norme prevedono un regime fiscale agevolato per gli oli lubrificanti rigenerati, prodotti utilizzando oli usati che siano stati raccolti sullo Stato Italiano, non estendendo il medesimo beneficio fiscale agli Oli rigenerati prodotti usando oli usati raccolti sul territorio di altri Stati membri.

La Commissione ha evidenziato come la normativa italiana scoraggi i produttori di oli rigeneranti ad utilizzare oli usati provenienti da altri Stati membri, incoraggiandoli invece ad utilizzare oli usati raccolti in Italia.

La normativa italiana è stata, pertanto, dichiarata incompatibile con l'articolo 90 TCE, ai sensi del quale nessuno Stato membro può applicare, direttamente o indirettamente, ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne più gravose di quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. La Commissione ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario il mantenimento di una tassazione che concede un'agevolazione fiscale agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in Italia ma *“rifiutando di concedere la stessa agevolazione agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in altri Stati membri”*.

Le Autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi formulati dalla Commissione modificando la normativa nazionale. Tali emendamenti prevedono, tra l'altro, l'abrogazione della norma che ha introdotto l'agevolazione fiscale (art. 62 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504) e la modifica della norma che riserva tale agevolazione agli oli rigenerati usando oli usati italiani (art. 116 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266): essendo queste le norme oggetto di procedura d'infrazione, la loro abrogazione e/o modifica consentirebbe di superare i profili di legittimità sollevati dalla Commissione.

Stato della Procedura

La Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 del TCE in data 27.06.2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura non comporta un impatto finanziario: l'estensione della agevolazione fiscale a tutti gli olii rigenerati comporterebbe, infatti, effetti non significativi sul gettito erariale.

Scheda 17 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/4826** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana ha disatteso gli obblighi derivanti dall'articolo 10 del Trattato CE, del Regolamento Euratom n. 1150/2000 e della Decisione 2000/597/CE Euratom del Consiglio. Secondo la Commissione, nel corso del periodo compreso il 1997 ed il 2002, le Dogane di Bari non hanno applicato correttamente la legislazione doganale causando una considerevole perdita di risorse proprie comunitarie, quantificate dalla Commissione in euro 22.730.818,29. La Commissione ha richiesto tali somme in virtù della responsabilità ricadente sugli Stati membri relativamente alla riscossione delle risorse proprie ed alla eventuale perdita causata da errori commessi dai propri funzionari.

Le Autorità nazionali hanno dato seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione rappresentando che non trattasi di errori, bensì di frodi, e che la questione necessitava di essere esaminata sul piano penale. Dal canto suo, la Commissione lamenta la carenza di un sistema di controlli adeguato e di una vigilanza sulle frodi in questione.

Stato della Procedura

In data 17 ottobre 2007 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 TCE richiamando la Repubblica Italiana ad adottare le misure necessarie per adempiere alle richieste comunitarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo quantificato in euro 22.730.826, 29 di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, a cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all'articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

Scheda 18 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/4648 "Rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti – obbligo di registrazione diretta".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

Con messa in mora del 18.10.2005, la Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 1 della direttiva 79/1072/CE e della direttiva 86/560/CE (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari).

Tali direttive IVA stabiliscono la procedura secondo cui un soggetto passivo non residente che non esegue alcuna operazione a valle in uno Stato membro e non mantiene un centro di attività stabile in tale Stato membro può ricevere un rimborso dell'IVA a monte pagata in tale Stato.

Secondo la Commissione, la legislazione italiana (D.P.R. 633/1972) obbligherebbe il soggetto passivo – non residente in Italia ma in uno Stato membro o in un paese terzo e con un centro di attività stabile – ad ottenere il rimborso dell'IVA a credito attraverso le suddette direttive, piuttosto che mediante detrazione, anche quando l'acquisto dei beni e dei servizi viene effettuato non tramite il centro di attività stabile ma direttamente dalla sede principale dell'impresa.

Stato della Procedura

Il 4 giugno 2008 la Commissione ha presentato un Ricorso alla Corte di Giustizia CE (C-244/08). Sono in corso di valutazione misure di adeguamento della normativa nazionale al diritto comunitario.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato. Secondo le valutazioni effettuate dal competente Ufficio Rimborsi dell'Agenzia delle Entrate le modifiche che l'organo politico intenderà effettuare non avranno impatti finanziari rilevanti.

Scheda 19 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246** ex art. 226 del Trattato CE

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF/Dipartimento Tesoro – Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 90 del Trattato CE, ai sensi del quale gli Stati membri non possono applicare delle imposizioni fiscali che colpiscano, anche indirettamente, i prodotti degli altri Stati membri in misura superiore rispetto ai prodotti nazionali simili.

La Commissione ha rilevato che il significato di tale norma è stato interpretato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, secondo la quale il divieto di cui al menzionato articolo 90 TCE è incompatibile anche con un'imposizione fiscale che, sebbene colpisca prodotti nazionali e prodotti di altri Stati membri in ugual misura, generi un gettito monetario che viene destinato esclusivamente a vantaggio della produzione italiana.

Nel caso di specie, la Commissione contesta che il sovrapprezzo per onere nucleare applicato dallo Stato italiano costituisca un onere fiscale destinato a finanziare aiuti speciali riservati solo ai produttori italiani di energia rinnovabile: i maggiori introiti servono infatti a compensare l'Enel per i costi legati all'abbandono della energia nucleare.

Le Autorità italiane hanno affermato la legittimità dell'imposizione fiscale in questione, evidenziando, in via preliminare, come tali sovrapprezzi non “esistono più in quanto tali ma sono oggi identificati quali componente tariffaria A2 e A3... non configurabili quali oneri fiscali”. In secondo luogo, le Autorità hanno negato che il relativo gettito monetario venga destinato a vantaggio dei produttori italiani affermando che tale “finanziamento” non è concesso allo scopo di coprire costi di produzione, ma esclusivamente al fine di compensare le imprese italiane che hanno sopportato costi supplementari nello svolgimento di un servizio di interesse comune quale lo smantellamento delle centrali dismesse e chiusura del nucleare.

Stato della Procedura

Alla Messa in mora del 30.3.2004 il Dipartimento del Tesoro del MEF ha risposto con nota del 29 luglio 2004 e il Ministero Attività Produttive ha risposto con nota del 26 luglio 2004. Entrambi hanno contestato l'esistenza della violazione dell'art. 90 del Trattato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 20 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2241** ex art. 226 del Trattato CE

Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR)

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

Con messa in mora del 3/02/2004, la Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana, in violazione del Reg. 1552/89 CEE Euratom, sostituito dal Reg. CE 1150/2000, non ha messo a disposizione interessi moratori per la ritardata contabilizzazione di diritti doganali e chiede, inoltre, di adeguare disposizioni nazionali alla normativa comunitaria in merito alla contabilizzazione di dazi risultanti da operazioni di transito comunitario.

Pertanto, la Repubblica Italiana deve corrispondere interessi di mora e adeguare le disposizioni nazionali in modo che le obbligazioni doganali, risultanti da transito comunitario, siano iscritte in contabilità nei termini previsti dalla normativa comunitaria. L'Italia, da parte sua, imputa tale intemperanza al ritardato arrivo delle merci ed eccepisce che in realtà non vi è stato danno e non è sorta nessuna obbligazione doganale.

La Commissione contesta quindi due decisioni della Repubblica Italiana, la prima consistente sia nel rifiuto di corrispondere alla Commissione interessi moratori per un totale di 847,06 Euro, per ritardata contabilizzazione dei diritti doganali, sia nel diniego di modificare le disposizioni nazionali in relazione alla contabilizzazione delle operazioni doganali relative ad un'operazione di transito comunitario. La seconda decisione sanzionata consiste nel rifiuto di corrispondere alla Commissione interessi moratori per un totale di Euro 3.322,00 relativi al mancato rispetto dei termini di iscrizione dei diritti doganali, nella contabilità "A", per operazioni di transito ai sensi della Convenzione TIR.

La ricorrente assume che la Repubblica Italiana è venuta meno anche agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 6 paragrafo 2 lettera A, sostituito, a decorrere dal 31 maggio 2000, dal Reg. n.1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE sull sistema delle risorse proprie delle Comunità.

Stato della Procedura

In data 8 giugno 2007 la Commissione ha intentato un ricorso innanzi alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 226 TCE. Si precisa che la procedura in oggetto è processualmente connessa alla procedura n. 2006/2266.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un onere finanziario per l'erario, pari a Euro 847,06 (interessi di mora), con aggiunta di Euro 3.322,00 per il mancato rispetto dei termini, prescritti dalla normativa comunitaria, per l'iscrizione in contabilità "A" dei diritti doganali nell'ambito di operazioni di transito ai sensi della Convenzione TIR.

Scheda 21 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2182 procedura ex art. 226 del Trattato CE
"Accertamento risorse proprie e messa a disposizione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MEF – Dipartimento delle Finanze -
Agenzia delle Dogane.

Violazione

Con messa in mora del 15.10.2003, la Commissione sostiene che la Repubblica Italiana ha disatteso gli obblighi derivanti dagli articoli 2, 9, 10 e 11 del Reg. 1552/89 e del Regolamento Euratom 1150/2000.

Secondo la Commissione, l'esenzione dai dazi doganali concessa dall'Italia costituisce una deroga illegittima alla legislazione doganale comunitaria e ha come conseguenza la riduzione delle entrate doganali, ovvero di risorse proprie della Comunità.

Stato della Procedura

In data 29 maggio 2006 la Commissione ha presentato un ricorso ex art. 226 TCE contro l'Italia (causa C-239/06).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel caso di sentenza sfavorevole per l'Italia sarà necessario versare al bilancio comunitario le risorse proprie dovute, calcolando i relativi importi a partire dall'esercizio 1998, oltre agli interessi moratori.

Scheda 22 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2156** ex art. 226 del Trattato CE

“Condono fiscale in materia di Imposta sul Valore Aggiunto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana ha disatteso gli obblighi derivanti dalla Sesta direttiva in materia di IVA (77/388/CEE) e dagli artt. 249 e 10 TCE in quanto, con gli artt. 8 e 9 della Legge finanziaria 2003 (legge 289/2002), ha approvato misure fiscali di condono, le quali prevedono che l'IVA evasa o corrisposta in misura minore negli anni pregressi venga accertata automaticamente attraverso l'applicazione di parametri standard e che la presentazione di dichiarazioni integrative possa escludere il successivo accertamento, con rinuncia definitiva dello Stato a recuperare ogni maggiore importo dovuto (sempre che non superi, nel caso della dichiarazione integrativa, il 100% delle somme dichiarate).

La Commissione osserva che il condono suddetto costituisce una rinuncia alla potestà impositiva dello Stato, con conseguente pregiudizio per il bilancio comunitario, in quanto la riduzione del gettito IVA nazionale si traduce in una diminuzione delle entrate proprie della Comunità.

L'Italia ha replicato che, nel caso dell'accertamento automatico come sopra descritto, il paese membro semplicemente adotta una delle possibili modalità di accertamento delle imposte, in coerenza con l'art. 10 TCE in base al quale si rimette allo Stato membro la scelta degli strumenti ritenuti più idonei per il prelievo delle risorse dovute alle Comunità. La Commissione ha ribadito la propria posizione, stabilendo che l'Unione europea debba ricevere l'accreditamento delle risorse proprie (comprehensive dei maggiori importi dovuti dai contribuenti IVA italiani) dovute a seguito di tale infrazione, con l'aggiunta degli interessi di mora.

Stato della Procedura

In data 17 luglio 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha pronunciato una sentenza ai sensi dell'articolo 226 del TCE (Causa C-132/06).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel caso in cui la Corte di Giustizia dovesse accogliere le richieste della Commissione, l'Italia dovrà versare alla UE le risorse proprie a titolo di IVA (pari a circa 2.407 milioni di euro), a cui si aggiungeranno gli interessi di mora.

Scheda 23 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2002/4662 ex art. 226 del Trattato CE: "Istituzione e mantenimento in vigore di un tributo ambientale come quello previsto all'articolo 6 della legge regionale Siciliana n. 2 del 26 marzo 2002".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana avendo istituito - con l'art. 6 della legge regionale Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 - un "tributo ambientale" sui gasdotti, è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 23 CE, 25 CE, 26 CE e 133 CE, nonché agli artt. 4 e 9 dell'Accordo di Cooperazione tra la Comunità Economica Europea e l'Algeria.

Allo scopo di finanziare investimenti diretti a ridurre i danni ambientali, derivanti dalle condotte nelle quali è contenuto il gas metano, la predetta legge regionale istituisce un tributo ambientale il cui gettito è destinato a finanziare iniziative ambientali. Presupposto di tale tributo è la proprietà dei gasdotti ubicati nel territorio della Regione Siciliana.

La Commissione ha sostenuto che obiettivo del tributo è quello di tassare non l'infrastruttura bensì il prodotto in quanto tale, vale a dire il gas metano. Pertanto, il gas subisce un onere equivalente a un dazio doganale all'importazione (se importato nella Comunità) oppure all'esportazione (se trasportato in altri Stati membri), in violazione del principio comunitario della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione.

Al contrario, le Autorità italiane sostengono che il tributo non può essere qualificato come tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale: infatti, la tutela dell'ambiente costituisce l'unica finalità dell'imposta, la quale non grava sulle merci ma esclusivamente sull'impianto di trasporto ovvero sul gasdotto nel quale è contenuto il gas

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia con sentenza emessa ai sensi dell'art. 226 TCE del 21 giugno 2007, ha dichiarato che la Repubblica Italiana, avendo istituito - con l'art. 6 della legge regionale siciliana 26 marzo 2002, n. 2 - un "tributo ambientale" sui gasdotti, è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 23 CE, 25 CE, 26 CE e 133 CE nonché degli artt. 4 e 9 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica democratica e popolare di Algeria.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario negativo per il bilancio regionale in termini di minori entrate, nel caso in cui, per conformarsi alla sentenza della Corte, venisse eliminato il tributo ambientale in questione.

Scheda n. 24 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 1985/0404 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione contesta la violazione della normativa comunitaria in materia di dazi doganali e riscossione di risorse proprie ai sensi del Reg. (CE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario e del Reg.(CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della Decisione Euratom n. 88/376/CEE relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità. Ai sensi della menzionata normativa, l'autorità doganale deve calcolare l'importo di un'obbligazione doganale non appena disponga degli elementi necessari al relativo calcolo, provvedendo alla relativa contabilizzazione. Nel caso specifico dei dazi doganali relativi a talune attrezzature ad uso militare, il Reg. (CE) n.150/2003 prevede che, a partire dal 1° Gennaio 2003, l'applicazione di tali dazi sia sospesa. La Commissione sostiene che le Autorità italiane hanno omesso di applicare i dazi doganali in questione in un periodo precedente al 1° Gennaio 2003, applicando l'esenzione in maniera unilaterale e, quindi, in violazione dell'articolo 26 del Trattato CE, che riserva al Consiglio la competenza a stabilire l'applicabilità dei dazi e la loro sospensione per una o più merci determinate. La Commissione ha richiesto la corresponsione degli importi relativi alle risorse proprie illegittimamente escluse per il periodo dal 1° Gennaio 1999 al 31 Dicembre 2002, proponendosi altresì di calcolare gli interessi moratori. Le Autorità italiane hanno giustificato l'esenzione dai dazi doganali relativi ai materiali in questione invocando l'articolo 296 n. 1 lett. b) CE e sostenendo, nello specifico, che l'esenzione relativa ai materiali non specificamente militari consentirebbe di incrementare la spesa militare per la difesa degli stati membri.

Stato della Procedura

In data 24 Ottobre 2005 è stato presentato un ricorso ex articolo 226 del Trattato CE (Causa n. C 387/05)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato: qualora la Corte effettivamente accerti l'obbligo di corrispondere le somme a titolo di risorse proprie per il periodo 1999-2003 e relativi interessi moratori, lo Stato dovrà farsi carico dei corrispondenti versamenti delle somme dovute al bilancio comunitario.